

Scheda 22 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2006/2131 - ex art. 258 del TFUE****“Non conformità della normativa italiana a vari articoli della Direttiva 79/409/CE”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente****Violazione**

La Corte di Giustizia della UE ha ritenuto che l'Italia abbia violato determinate norme di cui alla Direttiva 79/409/CE, per non aver correttamente trasposto dette norme nel diritto interno italiano. La Direttiva menzionata, in quanto rivolta alla protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico, fa obbligo agli Stati membri non solo di garantire il mantenimento o l'adeguamento di tali popolazioni avicole ad un livello rispettoso delle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, ma anche di provvedere al mantenimento o al ripristino, in favore delle medesime specie, di un habitat adeguato. In relazione a quest'ultimo aspetto, l'art. 4, n. 4, seconda frase della Direttiva precisa che gli Stati membri debbono prevenire l'inquinamento, o il deterioramento, non solo delle così dette "Zone di Protezione Speciale" (Z.P.S.) di cui alla Direttiva medesima, ma anche delle aree circostanti a tali zone. Al riguardo, ritiene la Corte che la legislazione italiana avrebbe disatteso le prescrizioni di detto art. 4. Per le Autorità italiane, la normativa interna attuativa del citato articolo della Direttiva, segnatamente ove impone la tutela non solo delle Z.P.S. ma delle aree limitrofe, dovrebbe riscontrarsi nelle Leggi nn. 394/1991 e 157/1992, che istituiscono, in effetti, un particolare regime di conservazione e restaurazione del patrimonio agro-silvo-pastorale. In merito, la Corte rileva che detta legislazione, pur finalizzata alla tutela del patrimonio faunistico e ambientale, non contiene nessun particolare riferimento alle stirpi ornitologiche, per cui le misure ivi previste assumono un carattere puramente generale, non essendo specificamente strutturate in relazione a fini di protezione dell'avifauna. Pertanto, tali prescrizioni nazionali non garantirebbero un adeguato recepimento al predetto art. 4 della Direttiva. In secondo luogo, la Corte sottolinea la mancata attuazione dell'art. 9 della stessa Direttiva, secondo il quale il divieto di uccisione, cattura, detenzione e vendita delle specie avicole protette può subire delle deroghe solo entro penetranti limiti. In particolare, la Direttiva impone che tali eccezioni vengano collegate, dalle legislazioni nazionali, ad un puntuale riferimento non solo ai "motivi" delle medesime (esclusivamente quelli di cui alla Direttiva, come la tutela della flora e della fauna, della sicurezza aerea, di esigenze di studio e di ripopolamento, etc...), ma anche ai metodi di cattura e di uccisione impiegati, nonché alle circostanze precise che escluderebbero l'idoneità di altre misure, alternative alla caccia, a consentire il perseguimento degli stessi fini che si vogliono realizzare con l'autorizzazione dell'attività venatoria. Viceversa, la legislazione italiana (art. 19 bis della Legge n. 157/1992) delegherebbe l'applicazione del sistema di deroghe, previsto dall'art. 9 della Direttiva in questione, ad una legislazione regionale che, almeno fino alla scadenza del termine di replica al "parere motivato", ha ammesso l'esercizio della caccia delle specie ornitologiche selvatiche ben al di là dei severi limiti previsti dalla Direttiva stessa, ora omettendo di indicare i "motivi" delle deroghe, ora trascurando di dimostrare la presunta inadeguatezza di provvedimenti alternativi, infine tacendo sui mezzi specifici di cattura e di uccisione ammessi.

Stato della Procedura

Il 15/7/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l'Italia inadempiente, ai sensi dell'art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 23- Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4926 – ex art. 258 del TFUE****“Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici.”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione dell’articolo 9 della Direttiva 79/409/CEE, in quanto, nell’autorizzare la caccia agli uccelli selvatici, non ha sottoposto tale attività venatoria alle condizioni e ai limiti come stabiliti dal medesimo articolo. In proposito la Corte esprime una serie di rilievi nei confronti della Legge Regionale n. 13/2005 della Regione Veneto, sottolineando come la stessa ometta di riprendere le indicazioni di cui all’art. 9 della Direttiva citata, le quali circoscrivono penetrantemente l’esercizio della caccia nei confronti delle varietà di uccelli selvatici considerati nella Direttiva medesima. In particolare, la Corte osserva che:

1) la sussistenza di una delle ragioni di cui all’art. 9 sopra citato (tutela della salute e della sicurezza pubblica; tutela della sicurezza aerea; prevenzione di gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque; protezione della flora e della fauna) non è sufficiente, da sola, a legittimare la disattivazione del divieto di caccia alle specie ornitologiche selvatiche. Infatti, pur in presenza di una o più delle motivazioni elencate, occorre che i provvedimenti nazionali, ove deroghino al divieto in questione, presentino le indicazioni di cui al n. 2 dello stesso art. 9 della Direttiva succitata. Fra queste indicazioni, rientra la menzione delle specifiche condizioni di rischio, nonché delle circostanze di tempo e di luogo in cui la deroga può essere applicata. In proposito, la Corte UE osserva che le misure in deroga, adottate dalla Regione Veneto, omettono di indicare tali circostanze limitative.

2) in secondo luogo la normativa comunitaria di cui all’art. 9 prevede che, anche ricorrendo quelle “giustificanti” che consentono l’esercizio della caccia (ad esempio l’esigenza di evitare che la navigazione aerea venga disturbata dal volo degli uccelli, ovvero quella di garantire la protezione della flora e della fauna dai rapaci), la caccia stessa possa essere autorizzata solo se, preliminarmente, l’Autorità competente ha verificato l’impossibilità di esperire “altre soluzioni soddisfacenti”. Viceversa, nel caso di specie la Regione Veneto non avrebbe, prima di consentire la caccia agli uccelli selvatici, provveduto a verificare l’esistenza di soluzioni alternative meno dannose per l’ambiente;

3) in terzo luogo la quantità di animali, di cui la normativa della Regione Veneto ha autorizzato la caccia, esorbita notevolmente dalla “piccola quantità” di uccelli - menzionata allo stesso art. 9 della sopra menzionata Direttiva - cui dovrebbe essere limitata la pratica venatoria. Ai fini dell’esatta individuazione di una “piccola quantità”, la Corte, anche basandosi sui criteri forniti dal Comitato scientifico “Ornis”, sottolinea che tale debba definirsi il prelievo di un numero di animali non superiore al 5% della mortalità annua - per le specie abbondanti con uno stato di conservazione soddisfacente - previa valutazione scientifica adeguata dell’Autorità competente a rilasciare la deroga al divieto di caccia. Al riguardo, la Corte conclude nel senso che la Regione Veneto non ha rispettato i criteri in questione.

Stato della Procedura

L’ 11/11/10 la Corte di Giustizia UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 24 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/4242 – ex art. 258 del TFUE.****“Normativa della Regione Sardegna in materia di caccia in deroga”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Corte di Giustizia UE ha rilevato l'avvenuta violazione, da parte della Repubblica italiana, dell'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici, il quale, pur ammettendo che il divieto di caccia di tali specie possa andare soggetto a deroghe da parte della legislazione nazionale, subordina dette eccezioni al rispetto di specifici requisiti. Questi ultimi sono individuati dai paragrafi 1 e 2 del medesimo articolo 9, facendo rispettivamente riferimento, il primo paragrafo, alle cause giustificative dell'autorizzazione della deroga, il secondo paragrafo alle modalità di esercizio della deroga stessa. Pertanto, il par. 1 enuclea le finalità che si intendono soddisfare con la dispensa dal divieto dell'attività venatoria, fra cui figurano: l'interesse alla protezione della salute, della sicurezza pubblica, della tranquillità della navigazione aerea; la prevenzione di gravi danni alle colture; la protezione della flora e della fauna; etc... Si precisa come tale paragrafo stabilisca che, nonostante ricorrano uno o più dei motivi considerati, l'esonero dal divieto di caccia non può in ogni caso essere concesso se le predette finalità possono essere perseguite anche con il ricorso ad altre "soluzioni soddisfacenti". Il par. 2 del suddetto art. 3 dispone d'altra parte che, una volta ammesso l'esonero dal divieto in base alle circostanze di cui al paragrafo precedente, i provvedimenti in deroga dovranno menzionare, specificatamente, una serie di circostanze come le "specie" interessate dalla caccia, i mezzi autorizzati, le condizioni di rischio, tempo e luogo dell'attività venatoria, le forme di controllo e l'Autorità preposta alla valutazione della sussistenza di tutte le condizioni predette. In proposito, la Corte UE ha ritenuto che la Legge della Regione Sardegna n. 2/2004, anche nella versione "modificata" a seguito dell'emanazione della Legge n. 4/2004, si ponga in contrasto con le norme suddette, in quanto autorizzerebbe la caccia degli uccelli selvatici indipendentemente dalla sussistenza di alcune delle condizioni da esse menzionate. In particolare, la Legge regionale in riferimento ometterebbe di sottolineare che i singoli provvedimenti, rivolti a consentire la caccia degli uccelli selvatici, potrebbero essere adottati solo se, preliminarmente, si fosse valutata la non adeguatezza al fine perseguito di misure alternative alla caccia e, inoltre, le risultanze di tale valutazione fossero riassunte nei provvedimenti medesimi. Inoltre, la Corte di Giustizia - pur prendendo atto che la versione modificata della Legge 2/2004 ha istituito una Autorità che, come dal paragrafo 2 dell'art. 3 suddetto, è incaricata di vigilare sul rispetto di tutti i requisiti di cui allo stesso paragrafo - precisa, tuttavia, che la Legge di cui si tratta omette di stabilire che i provvedimenti autorizzativi della caccia dovranno comunque menzionare tutti i profili di cui al paragrafo 2 in questione. Infatti, la Direttiva 79/409, correttamente intesa, dispone che le misure in deroga dovranno esse stesse citare tutte le circostanze di cui al paragrafo 2 dell'art. 3 (i mezzi specifici ammessi per la cattura e/o l'uccisione degli animali, le specie particolari interessate, le circostanze di tempo e di luogo in cui, soltanto, la pratica venatoria viene ammessa, etc...), fermo restando che gli Stati membri debbano istituire un'Autorità preposta alla verifica che l'attività di caccia sia stata effettivamente consentita nel rispetto di dette prescrizioni.

Stato della Procedura

Il 3/3/2011 la Corte di Giustizia, con sentenza, ha dichiarato l'Italia inadempiente ex art. 258 del TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 25 - Ambiente**Procedura di infrazione n. 2004/2034 - ex art. 258 del TFUE**

“Non corretta applicazione degli articoli 3 e 4 della Direttiva 91/271/CE: trattamento delle acque reflue”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell'Ambiente

Violazione

La Commissione europea ha rilevato la non corretta applicazione degli articoli 3, 4 e 10 della Direttiva 91/271/CE, relativa al trattamento delle acque reflue. In particolare, l'art. 3 dispone che gli Stati membri, al più tardi entro il 31 dicembre 2000, adottino le opportune misure per garantire, per gli agglomerati con un numero di abitanti superiore a 15.000, che le acque reflue vengano scaricate in reti fognarie dotate dei peculiari requisiti di cui all'Allegato A della Direttiva stessa. L'art. 4, peraltro, stabilisce che, relativamente agli stessi agglomerati, le acque reflue di cui si tratta vengano sottoposte, prima dello scarico, ad un trattamento “secondario”, sempre entro il termine del 31 dicembre 2000. Infine, l'art. 10 prevede che gli impianti di trattamento delle acque reflue, come rispondenti alle caratteristiche sopra descritte, debbano, peraltro, garantire “prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali” ed essere progettati in modo da far fronte alle variazioni stagionali di carico. Si precisa, al riguardo, che le prescrizioni suddette sono dettate con esclusivo riguardo alle acque che scaricano in aree definite “normali” e non “sensibili”, intendendosi, per queste ultime, le zone individuate in base ai criteri di cui all' Allegato II, per le quali vige un trattamento, rispetto a quello concernente le aree “normali”, più spinto e da attuarsi in tempi più ristretti. In proposito, la Commissione ha ritenuto violati gli artt. 3 e 4 in precedenza citati, dal momento che le informazioni trasmesse dalle Autorità italiane - circa lo stato di realizzazione sia degli impianti fognari, sia di quelli relativi al trattamento “secondario” dei reflui - dimostrerebbero una situazione di grave carenza nell'attuazione della Direttiva in oggetto. Infatti, le strutture, come provviste dei requisiti stabiliti dalla Direttiva stessa, interesserebbero soltanto una parte minoritaria degli agglomerati - con più di 15.000 abitanti - scaricanti in aree “normali” presenti sul territorio italiano. La Commissione sottolinea di aver considerato, quali impianti non realizzati, non solo quelli di cui l'Italia ha espressamente ammesso l'inesistenza, ma anche quelli la cui esistenza, nei rapporti informativi inviati alla Commissione europea, non è stata segnalata. Infine, stante l'insufficiente realizzazione dei sistemi di trattamento delle acque reflue, sussisterebbe l'ulteriore violazione dell'art. 10 della Direttiva predetta, in quanto l'inadeguatezza delle strutture - siccome non soddisfacenti i requisiti di cui agli artt. 3 e 4 citati - comprometterebbe, di conseguenza, l'idoneità delle stesse a sostenere le variazioni stagionali di carico.

Stato della Procedura

In data 2 dicembre 2010 è stato presentato un ricorso alla Corte di Giustizia UE, ex art. 258 TFUE

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

Scheda 26 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2003/2204 ex art. 260 del TFUE.

“Attuazione non conforme della Direttiva 2000/53 sui veicoli fuori uso”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente

Violazione

La Commissione europea, con messa in mora del 19 marzo 2009, rileva che la Repubblica italiana non ha dato esecuzione alla sentenza resa dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia dell’Unione europea) in data 24 maggio 2007. Tramite tale sentenza, è stata dichiarata la responsabilità dell’Italia per aver trasposto in modo incompleto, nel diritto nazionale, le disposizioni della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso. In particolare, la Commissione ha ritenuto che nemmeno il Decreto Legislativo 209/2003 come modificato dall’art. 7 del Decreto Legislativo n. 149/2006 (c.d. Decreto Salva Infrazioni) - concernente “Disposizioni correttive ed integrative al Decreto Legislativo 24 giugno 2003”, convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 6 giugno 2008 n. 101 - rappresenti un adeguato provvedimento di recepimento della Direttiva in oggetto. Infatti, la Commissione rileva come il suddetto Decreto addossi l’obbligo di procedere alla raccolta delle parti usate, asportate al momento della riparazione, soltanto alle imprese di autoriparazione autorizzate ai sensi del D. Lgs. 22/1997, laddove la Direttiva impone lo stesso obbligo a tutte le imprese che si occupano di riparazioni di veicoli in Italia, comprese quelle non munite della specifica autorizzazione - in relazione alla gestione dei rifiuti - rilasciata a norma del sopra menzionato D. Lgs 22/1997. Inoltre, la Commissione osserva che il Decreto in questione, pur proponendosi come attuativo della Direttiva 2000/53/CE in oggetto, lascia i “veicoli a tre ruote” al di fuori del proprio campo di applicazione, mentre la stessa Direttiva, per converso, li ricomprende nella sfera di incidenza della propria disciplina. E’ stato inoltre contestato al Governo italiano di non avere fornito informazioni, nè alla Commissione nè agli altri Stati membri - a dispetto di quanto previsto dalla Direttiva in oggetto - riguardo alla percentuale di reimpiego, recupero e riciclaggio dei veicoli prodotti anteriormente al 1° gennaio 1980. Peraltro, per quanto concerne tale percentuale, la Commissione osserva come, in relazione alla situazione italiana, non solo sia stata omessa la comunicazione di cui sopra, ma sia stato registrato, oggettivamente, il raggiungimento di soglie inferiori a quelle minime fissate dalla stessa Direttiva 2000/53/CE.

Stato della Procedura

In data 16 giugno 2011 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 27 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2003/2077 ex art. 260 del TFUE**

“Discariche abusive su tutto il territorio nazionale”.

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente**Violazione**

La Commissione europea contesta la mancata esecuzione della sentenza C-135/05 del 26 Aprile 2007 con cui la Corte di Giustizia CE (ora Corte di Giustizia UE) aveva dichiarato la violazione delle Direttive n. 75/442/CEE (relativa ai rifiuti), n. 91/689/CEE (relativa ai rifiuti pericolosi) e n. 99/31/CE (relativa alle discariche), non avendo le Autorità italiane garantito che lo smaltimento ed il recupero dei rifiuti avvenisse senza pregiudizio per l’uomo e per l’ambiente, né assicurato che le attività di smaltimento e recupero dei rifiuti fossero debitamente autorizzate.

In seguito a tale sentenza, la Commissione aveva chiesto alle Autorità italiane informazioni in merito alle misure adottate per dare esecuzione alla stessa, richiedendo, pertanto, una lista completa ed aggiornata di tutti i casi di smaltimento e di recupero illegale dei rifiuti sul territorio italiano.

In risposta le Autorità italiane hanno fornito dei dati che la Commissione non ha ritenuto adeguati, evidenziando come le Regioni abbiano fornito un quadro sintetico ed approssimativo della situazione attuale, limitandosi ad indicare il numero dei siti bonificati, senza fornire informazioni specifiche né indicare la dislocazione dei siti scoperti dopo il 2002. La Commissione ha ribadito la necessità di acquisire informazioni analitiche su ciascun singolo sito di smaltimento/recupero illegale ai fini di un monitoraggio completo. Pertanto, nel considerare insufficienti gli sforzi compiuti dalle Autorità italiane, la Commissione ha ritenuto che l’Italia non abbia adottato le misure necessarie ad adeguarsi alla predetta sentenza della Corte di Giustizia. Al riguardo si evidenzia che le Autorità italiane hanno dato seguito ai rilievi comunitari emanando il Decreto Legge n. 59 del 8.04.2008 (GU del 9.04/2008 n. 84 SG) – convertito in Legge con modificazioni, dalla Legge del 6 giugno 2008 n. 101 pubblicata nella GU n. 132 del 7 giugno 2008 - il cui art. 6 introduce disposizioni normative tese al superamento delle obiezioni comunitarie.

Stato della Procedura

In data 25 giugno 2009 è stata notificata una lettera di parere motivato, ai sensi dell’articolo 228 del Trattato costitutivo della Comunità europea (TCE).

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

Scheda 28 – Ambiente

Procedura di infrazione n. 2002/4787 ex art. 258 del TFUE.

“Valutazione di Impatto Ambientale Comune di Milano” .

Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente.

Violazione

La Commissione europea rileva la violazione degli artt. 2 e 4, in combinato disposto con l’allegato III, della Direttiva 85/337, rivolta a garantire, per i progetti dotati di notevole impatto sull’ambiente, l’adozione di misure adeguate a scongiurare, o limitare, eventuali perturbamenti dell’ambiente medesimo. In particolare l’art. 4 par. 2 stabilisce che i progetti, riconducibili ad una delle tipologie di cui all’allegato I della Direttiva stessa, debbano necessariamente sottostare ad una Valutazione dell’Impatto Ambientale (c.d. V.I.A), prima di essere autorizzati. Invece, il par. 3 dello stesso articolo prevede che, qualora il progetto rientri nelle categorie di cui all’allegato II, le Amministrazioni competenti non siano obbligate ad espletare una V.I.A, ma debbano comunque applicare al progetto un diverso tipo di scrutinio, detto “screening”. Quest’ultimo è preliminare alla V.I.A, nel senso che impone alle Amministrazioni di considerare l’opportunità, o meno, di applicare la V.I.A medesima. Tale “screening”, tuttavia, non è arbitrario, ma, affinché sia consentito un controllo sulla sua adeguatezza, deve improntarsi a determinati parametri, indicati all’Allegato III della Direttiva. La Commissione contesta, in particolare, la realizzazione di due progetti di realizzazione di tronchi stradali nella periferia nord di Milano, riguardanti, rispettivamente, il collegamento via Eritrea-via Bovisasca e quello via Fermi-via Graziano Imperatore. Tali progetti sono stati autorizzati dal Comune senza una previa V.I.A, in quanto, ciascuno considerato in sé stesso, non rientravano nelle tipologie dell’allegato I della suddetta Direttiva. La Commissione, tuttavia, ritiene che tali interventi dovessero essere valutati non isolatamente, ma come porzioni iniziali di un più vasto progetto relativo alla costruzione di una strada a 4 corsie della lunghezza totale di oltre 11 km, la cui concreta realizzazione, in futuro, non sembra tuttora potersi escludere, anche per il fatto di essere menzionato in numerosi documenti pianificatori già approvati. Quindi i progetti in questione, in quanto parti di un disegno urbanistico più ampio, sarebbero dovuti rientrare, se non nelle tipologie considerate all’Allegato I, sicuramente in quelle dell’Allegato II. Infatti, poiché la costruzione di strade rientra nella classe 10e dell’Allegato II, sarebbe stato necessario esperire, al riguardo, uno “screening” per deciderne l’eventuale assoggettamento a V.I.A. Come già precisato, detto “screening” deve informarsi ai criteri di cui all’allegato III, nel cui novero rientra quello, specifico, del “cumulo con altri progetti”. Detto criterio, applicandosi direttamente al caso concreto, avrebbe necessariamente condotto l’Amministrazione, al termine dell’operazione di screening, a ritenere conveniente l’applicazione, agli stessi progetti, della procedura di V.I.A.

Stato della Procedura

Il 28/06/2006 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano conseguenze finanziarie per il bilancio dello Stato.

Scheda 29 – Ambiente**Procedura di infrazione n. 2002/2284 – ex art. 260 del TFUE****“Piani di gestione dei rifiuti”.****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero dell’Ambiente****Violazione**

La Commissione europea contesta alla Repubblica Italiana la mancata attuazione della sentenza C-82/06, emessa il 14 giugno 2007 dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee (ora Corte di Giustizia della UE), specificatamente nella parte in cui vi si dichiara la violazione dell’articolo 7 della Direttiva 75/42 e dell’articolo 6 della Direttiva 91/689, riguardanti, rispettivamente, lo smaltimento e il recupero dei rifiuti e la gestione controllata dei rifiuti pericolosi mediante elaborazione di appositi piani di gestione dei rifiuti, da redigersi entro il termine del 12 dicembre 1993.

La Commissione, avendo già constatato l’inosservanza da parte dello Stato italiano degli obblighi previsti dalle suddette Direttive, ha infine presentato ricorso alla Corte di Giustizia, ex art. 226 TCE. Pertanto, il 14 giugno 2007 la Corte di Giustizia ha accertato, con sentenza C-82/06, l’inadempimento agli obblighi comunitari da parte dell’Italia, in quanto quest’ultima non avrebbe elaborato, in relazione alle zone considerate nella sentenza medesima, i piani di gestione dei rifiuti come sopra menzionati.

In data 31 luglio 2007 l’Italia ha comunicato alla Commissione che, fatta eccezione per il piano della Regione Lazio, tutti i piani di gestione dei rifiuti indicati nella sentenza erano stati adottati. Tuttavia, stante la mancata adozione del relativo piano da parte della Regione Lazio, la Commissione ha inviato alla Repubblica italiana una “messa in mora”, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 228 del Trattato CE (ora art. 260 TFUE), che impone l’obbligo di dare attuazione alle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee. Con nota del 15 marzo 2010, la Regione Lazio ha inviato alla Commissione un documento contenente una mera bozza del piano di gestione in oggetto. Pertanto la Commissione stessa, rilevando che tale piano non risulta ancora definitivamente elaborato, ha ritenuto opportuno inviare alla Repubblica italiana una “messa in mora complementare”, ai sensi dell’art. 260 TFUE (già art. 228 del Trattato CE).

Stato della Procedura

In data 30 settembre 2010 è stata inviata una lettera di costituzione in mora complementare, ai sensi dell’articolo 260 TFUE.

Impatto finanziario nel breve/medio periodo

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.